



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 31 della seduta del 07/02/2018.

Oggetto: CT.n.1166/2017 - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della Legge regionale della Calabria n. 4 del 16 Gennaio 1985, sollevata dalla Seconda Sezione Civile Tribunale di Catanzaro, nella causa iscritta al n. 22/2017 proposta da Intriери Maria Emilia/Regione Calabria. Autorizzazione alla costituzione in giudizio della Regione Calabria

Presidente F.to On. Mario Oliverio

Il Coordinatore F.to Avv. Gianclaudio Festa

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	x	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	x	
3	Roberto MUSMANNO	Componente	x	
4	Antonietta RIZZO	Componente		x
5	Francesco ROSSI	Componente	x	
6	Francesco RUSSO	Componente		x

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
F.to Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE con ordinanza ex art 23 L.11 Marzo 1953, n. 87 notificata in data 19/01/2018 alla Regione Calabria, il Tribunale Civile di Catanzaro Seconda Sezione Civile, ha disposto la sospensione del giudizio promosso dalla Signora Intrieri Maria Emilia e la contestuale trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

VISTA la legge 11 Marzo 1953, n. 87;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004 n. 25;

RITENUTO, pertanto, che le disposizioni di cui sopra non presentano i profili di illegittimità costituzionale, rilevati;

RAVVISATO l'interesse della Regione Calabria a resistere al ricorso in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale, per una tutela delle prerogative regionali costituzionali garantite;

RICHIAMATA la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 e in particolare l'art. 10, comma 5 così come sostituito dall'art. 7 comma 1, lett. c) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11, che ha così disposto relativamente alla costituzione di parte civile della Regione Calabria: *"5. Il Coordinatore dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie"*;

VISTA la nota n. 182638 del 31/05/2017 con la quale questa Avvocatura comunica che le delibere vengono trasmesse agli uffici regionali competenti a firma del Coordinatore, essendo la stessa priva di figure dirigenziali;

PRESO ATTO

- che il Coordinatore dell'Avvocatura attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Coordinatore dell'Avvocatura, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

- che il Coordinatore dell'Avvocatura attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale, in quanto l'incarico verrà affidato ad Avvocato dell'Avvocatura regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale.

DELIBERA

Per i motivi in premessa illustrati, di autorizzare a norma dell'art. 10 della legge regionale n. 7 del 1996, come modificato dall'art. 1, co 10, della legge regionale n. 12 del 2005, la costituzione della Regione Calabria nel giudizio proposto dinanzi la Corte Costituzionale;

di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a intervenire nel giudizio predetto ed a conferire procura speciale all'avvocato/i difensore/i che conseguentemente sarà indicato/i con decreto dal Coordinatore dell'Avvocatura;

di dare mandato all'Avvocatura regionale per l'esecuzione del presente provvedimento;

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione ai sensi del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Ennio Apicella

IL PRESIDENTE
F.to On. Mario Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 08/02/2018 al Dipartimento/i interessato/i .

L'impiegato addetto